

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2017 del 24/04/2018
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta LA COMETA di Di Cristo Roberto - Cadelbosco di Sopra
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2105 del 24/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventiquattro APRILE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 22395/2017

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013, n. 59 - Ditta "LA COMETA di Di Cristo Roberto" - Cadelbosco di Sopra.**

**LA DIRIGENTE**

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015, il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**LA COMETA di Di Cristo Roberto**", avente sede legale e stabilimento in comune di **Cadelbosco di Sopra (RE) - Via Marconi n. 88/A**, per l'attività di **distributore carburanti con autolavaggio**, acquisita al protocollo di ARPAE n. PGRE/2017/8751 del 25/07/2017, e successive integrazioni n. PGRE/2018/1980 del 16/02/2018 e n.PGRE/2018/3433 del 21/03/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- nulla osta relativo all'impatto acustico (articolo 8, comma 6, Legge n. 447/95);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta dell'Unione Terra di Mezzo, prot.n. 13899/2017, acquisito al protocollo di ARPAE n.PGRE/2017/10647 del 13/09/2017, ed i relativi pareri di conformità del Gestore del Servizio Idrico Integrato, IRETI Spa, di prot. RT013105-2017-P del 17/08/2017 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (scarico S1), e di prot. RT013106-2017-P del 17/08/2017 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia (scarico S2);

Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Reggio Emilia di ARPAE, n.PGRE/2018/3545 del 22/03/2018, riguardante le emissioni sonore relative all'impianto di autolavaggio;

Visto il nulla osta acustico dell'Unione Terra di Mezzo, prot.n. 5131/2018, acquisito al protocollo di ARPAE n.PGRE/2018/5037 del 24/04/2018;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

**DETERMINA**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**LA COMETA di Di Cristo Roberto**" ubicato in comune di **Cadelbosco di Sopra (RE) - Via Marconi n. 88/A**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Nulla osta relativo all'impatto acustico

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- **Allegato 2** - Nulla osta relativo all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

## **Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

- Oggetto del presente allegato sono n.2 scarichi in pubblica fognatura: lo scarico (S1) costituito da acque reflue industriali, e lo scarico (S2) costituito da acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali del distributore di carburanti.
- Le acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio auto sono raccolte mediante un sistema di griglie e caditoie e sono inviate ad un apposito impianto di pretrattamento, e successivamente immesse nella condotta di scarico (S1) in pubblica fognatura di Via Romagnoli.
- Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sono raccolte tramite rete separata e convogliate ad altro impianto aziendale per il pretrattamento delle acque di prima pioggia, dotato di un pozzetto scolmatore per le acque di seconda pioggia e di un apposito pozzetto di ispezione prima dell'immissione dello scarico (S2) alla pubblica fognatura di Via Romagnoli.
- Le acque di seconda pioggia, deviate dal pozzetto scolmatore, sono inviate separatamente allo scarico nell'adiacente fosso stradale tombato di Via Marconi.
- Prima dello scarico S2 in pubblica fognatura vengono fatte confluire, a valle del pozzetto di ispezione per le acque di prima pioggia, le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e le acque meteoriche delle coperture del locale gestore e bar.

### **Prescrizioni scarico S1 (acque reflue industriali):**

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1.000 m<sup>3</sup>**.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1000
BOD <sub>5</sub>	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.

5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia, e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
12. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

**Prescrizioni scarico S2 (acque di prima pioggia):**

13. Lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia dei piazzali dell'area di distribuzione carburanti deve rispettare quanto previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato e dal D.Lgs. 152/2006.
14. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile agli Enti di controllo e al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
15. È vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
16. I reflui devono essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.
17. In riferimento alla rete fognaria aziendale (e relativi sistemi di pretrattamento) che convoglia i reflui nella pubblica fognatura, possono essere scaricate in corpo idrico superficiale esclusivamente le acque di seconda pioggia come individuate dalle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006.

18. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
19. Le frazioni separate dagli impianti di trattamento, siano questi a matrice prevalentemente inorganica oppure organica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
20. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del Gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

## **Allegato 2 - Nulla osta relativo all'impatto acustico.**

L'Unione Terra di Mezzo con atto prot.n. 5131/2018, acquisito al protocollo di ARPAE n. PGRE/2018/5037 del 24/04/2018, richiamate le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione del Servizio Territoriale di Reggio Emilia di ARPAE, n. PGRE/2018/3545 del 22/03/2018, esprime il proprio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale alla Ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni contenute nella suddetta relazione:

1. Le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
2. La Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico.
4. **È consentito il funzionamento dell'impianto (stazione di autolavaggio esclusa la fase di asciugatura) nel solo periodo diurno; gli orari e le modalità di funzionamento (esclusione asciugatura) dovranno essere regolati da timer o altro dispositivo che permette impostazione automatica degli orari e delle modalità di funzionamento.**
5. Entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un **Collaudo acustico** presso i recettori sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al D.M. 16/3/98. Tale verifica dovrà rilevare strumentalmente il livello sia ambientale sia residuo nelle fasi e orari più gravosi, ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine.  
Tale collaudo dovrà riportare descrizione delle modalità di funzionamento automatiche definite e impostate al fine di assicurare le condizioni che garantiscano il rispetto dei limiti acustici.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**